

Cassazione civile, Sez. lav., 16 settembre 2014 n. 19507

Svolgimento del processo

I lavoratori intimati nel presente giudizio di legittimità, dipendenti della M. S.p.A. come conducenti di autobus di linea senza l'ausilio del bigliettaio, chiedevano al Tribunale del lavoro di Napoli che venisse dichiarato il loro diritto alla corresponsione mensile della voce "agente unico" in misura pari a 20 minuti della retribuzione normale di autista di 7 livello con tre scatti di anzianità a far tempo dal 1990 (indennità che non era stata adeguata nel tempo) e condannata l'azienda alle differenze retributive da quantificarsi in separato giudizio. L' M. si costituiva ritualmente ed eccepeva la prescrizione quinquennale contestando, nel merito, la fondatezza della domanda. Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda. A seguito di ricorso dei lavoratori, la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 6436/2012 del 9/1/2013, in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del gravame, condannava l' M. a corrispondere, nei limiti della prescrizione quinquennale, con quantificazione in diverso giudizio, le differenze retributive spettanti a ciascun lavoratore a titolo di adeguamento della indennità di agente unico in misura pari a 20 minuti delle retribuzione normale dell'autista di 7 livello con tre scatti di anzianità, tenendo conto dei successivi inquadramenti contrattualmente corrispondenti a tale qualifica. La Corte territoriale ricostruiva in motivazione la complessa vicenda contrattuale conseguita al processo di soppressione della figura del bigliettaio ed alla conseguente istituzione della figura dell'agente unico. Rilevava, poi, che la Giunta regionale campana aveva nel 1986 determinato l'indennità spettante (all'agente unico per il fatto di essere l'unico operatore presente nel condurre l'autobus, cui si aggiunge un'ulteriore indennità nel caso in cui lo stesso agente "unico" operi anche da bigliettaio) nella misura della paga pari a 20 minuti spettanti ad un autista di settimo livello con 3 scatti di anzianità, all'epoca corrispondenti a L. 2.397 lorde giornaliere. Nell'Accordo regionale del 1988 fu prevista la detta indennità nella misura della paga pari a 20 minuti spettanti ad un autista di settimo livello con 3 scatti di anzianità dall'1/1/1990 pur nella consapevolezza che gli inquadramenti erano in corso di modifica per via della ricordata soppressione generalizzata della figura di bigliettaio. Per la Corte di appello era da escludere che si volesse cristallizzare l'importo nella misura fissata all'1/1/1990 senza tener conto della successiva evoluzione contrattuale e retributiva, come peraltro già stabilito da questa Corte di cassazione con le decisioni n. 3775/2004 e 4257/2004 (in cui era stato esaminato il caso in cui l'agente percepiva le due indennità operando anche da bigliettaio), affermando principi mutuabili perfettamente anche alla fattispecie in esame. Ad avviso dei giudici di appello, inoltre, il comportamento tenuto dalle parti sociali non poteva togliere efficacia ad un disposto contrattuale chiarissimo ed inequivoco.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l' M. con tre motivi.

Resisitono i lavoratori con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la società denuncia: "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 del c.c.n.l. degli autoferrotranvieri e internavigatori del 23/7/1976, dell'art. 1 del c.c.n.l. del 12/3/1980, dell'art. 18 dell'Accordo nazionale del 2/10/1989, dell'art. 13 dell'Accordo nazionale dell'11/4/1995, dell'art. 3 dell'Accordo nazionale del 27/11/2000, nonché degli artt. 36 Cost. e 2109 cod. civ. (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) ed ancora omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.) costituito dalla portata degli Accordi nazionali del 2/10/1989 e dell'11/4/1995". Si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia tenuto conto della decisiva portata, ai fini della risoluzione della controversia de qua, rivestita dall'Accordo nazionale del 2/10/1989 (che al punto 8. così recita: <<Per effetto degli aumenti retributivi di cui alla presente ipotesi di accordo rientranti nella "retribuzione normale", sono soggetti a rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti: aumenti periodici di anzianità (A.P.A.), per effetto degli aumenti delle retribuzioni conglobate dall'1/9/1989 e dall'1/1/1991; lavoro straordinario; lavoro festivo; lavoro notturno; indennità di trasferta; indennità di diaria ridotta; trattamento di fine rapporto. Ogni altro compenso e/o indennità eventualmente espressi in misura percentuale restano confermati in cifra fissa con il conseguente riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo>>) e di quello dell'11/4/1995 (che al punto 13, così dispone <<Fermo restando quanto disposto per le aziende del settore dall'art 7 della legge n. 438 del 1992, il c.c.n.l. avrà scadenza il 31 dicembre 1995. Viene concordato in lire 150.000 lorde mensili l'aumento a regime per il 5 livello della vigente scala parametrica, così suddiviso: lire 75.000 lorde mensili con decorrenza dal 1 dicembre 1994; lire 75.000 lorde mensili con decorrenza 1 ottobre 1995. Gli importi mensili delle retribuzioni conglobate risultano quindi aggiornati secondo l'allegata tabella (v. All. 2). Per effetto degli aumenti degli elementi retributivi di cui al presente accordo rientranti nella retribuzione normale, sono soggetti a rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti: APA, lavoro straordinario, festivo, notturno, indennità di trasferta e di diaria ridotta, TFR. Ogni altro compenso nazionale ed aziendale, eventualmente espresso in percentuale, resta confermato in cifra fissa con il riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo - omissis - >>). Evidenza che il contenuto di tali disposizioni, espressamente richiamato dalla società in sede di memoria di costituzione nel giudizio di appello, oltre a fornire significativo di indice del comportamento delle parti sociali, non poteva che confutare l'esistenza stessa di un elemento costitutivo della domanda proposta dai lavoratori deponendo chiaramente nel senso della corresponsione della indennità in questione in misura fissa e non, come preteso, soggetta a variazione in rapporto all'adeguamento della paga oraria di riferimento (cfr. punto V dell'Accordo regionale del 15 marzo 1988: <<L'equiparazione dell'indennità "agente unico" nei limiti massimi ammissibili in base alla L.R. 15/3/1984, n. 13, art. 3, sarà realizzata a partire dal 1° gennaio 1990, pari a corrispettivi 20 minuti di paga oraria normale dell'autista livello VII con tre scatti>>).

2. Con il secondo motivo la società denuncia: "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 cod. civ. in riferimento all'interpretazione dell'Accordo del 13 marzo 1988 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.)". Assume che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, dall'indicato Accordo regionale non emergeva la volontà delle parti contrattuali di volere determinare un meccanismo di adeguamento automatico per il futuro. L'Accordo del 1988 era un dato empirico, non un riferimento parametrico; era un limite massimo tenuto conto della Delib. di Giunta del 1986; la qualifica di riferimento non era più presente nel sistema di inquadramento del personale dell' M. Nessuna protesta era poi intervenuta dopo la denegazione del preteso diritto per circa 15 anni.

3. Con il terzo motivo la società denuncia: "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, lett a L. Reg. Campania 25/1/1983 come modificata dalla L.R. 15 marzo 1984, n. 13 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di

discussione tra le parti (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.)". Evidenzia che il compenso era stato definito in cifra fissa, il che comprovava come non fosse destinato a mutare in via automatica, ma certamente non era stato escluso che potesse aumentare per via di una nuova determinazione. Nel 1990 vi era stato un aumento dovuto però al convergere all'1/1/1990 di M. e C.T.P. verso un unico importo ricavato da quello che era stato per anni il comune indicatore dei costi standards dei servizi resi dalla aziende per il trasporto pubblico urbano.

4. Il primo motivo è infondato.

Parte ricorrente incentra i propri rilievi sulla omessa considerazione da parte della Corte territoriale degli Accordi nazionali del 2/10/1989 e dell'11/4/1995 il cui contenuto ("snodo-chiave" della presente causa) consentirebbe di ritenere che l'emolumento oggetto di rivendicazione era stato "cristallizzato" in cifra fissa. Evidenzia che un significativo modulo interpretativo, del tutto trascurato dai giudici di appello, è costituito dall'art. 3 dell'Accordo nazionale del 27/11/2000 il quale, elencando gli elementi retributivi che costituiscono la retribuzione normale, consentirebbe di escludere che l'indennità di cui si discute possa essere compresa nell'ambito di tale retribuzione normale, restando così fuori del previsto congelamento. Tuttavia è la stessa società ad ammettere che ai suddetti Accordi era stato fatto riferimento solo in sede di memoria di costituzione nel giudizio di appello.

In via preliminare, occorre ricordare che, come di recente chiarito da Cass. n. 6335 del 19 marzo 2014 e da Cass. n. 7385 del 28 marzo 2014, la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei "contratti o accordi collettivi di lavoro" è stata aggiunta dall'art. 2 d.lgs. n. 40/2006 (sostitutivo del precedente testo dell'art. 360 cod. proc. civ. ed in particolare modificativo del suo primo comma, n. 3) a quella delle "norme di diritto": così parificando i primi alle seconde sul piano processuale.

E tale disposizione, che si accompagna all'introduzione dell'art. 420 bis cod. proc. civ. (ad opera dell'art. 18 d.lgs. cit.), in coerente simmetria con quanto già previsto dagli artt. 63, quinto comma, e 64 d.lgs. 165/2001, in materia di controversie nel lavoro pubblico contrattualizzato, segna il punto di approdo del movimento di distacco (sul piano processuale) del contratto collettivo dallo schema del negozio giuridico con conseguente allontanamento dall' "assolutismo legislativo" ed estensione della funzione nomofilattica della Corte di cassazione a quella che è stata definita quale "tutela dello svolgimento ragionevole e ragionevolmente prevedibile dell'intero ordinamento della collettività, in tutte le sue espressioni normative".

Ciò comporta, come è stato precisato, la necessità di ascrivere la doglianza all'errore di diritto, direttamente denunciabile per cassazione senza (più) la necessità di indicazione, a pena di inammissibilità della doglianza stessa, del criterio ermeneutico violato (artt. 1362 ss. cod. civ.), così come analoga indicazione non è necessaria per le altre norme di diritto (con riferimento, in particolare, all'art. 12 disp. prel. cod. civ.) cfr. le citate Cass. n. 6335 del 19 marzo 2014 e da Cass. n. 7385 del 28 marzo 2014 che, con un percorso argomentativo coerente con l'allontanamento dall' "assolutismo legislativo" di cui sopra si è detto, si pongono, invero, in contrasto rispetto al diverso orientamento espresso da Cass. nn. 9070 e 9054 del 15 aprile 2013, Cass. n. 17168 del 9 ottobre 2012 e da Cass. n. 13242 del 31 maggio 2010, secondo cui l'interpretazione di una norma contrattuale, com'è quella contenuta in un contratto collettivo di diritto comune, è operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto, come tale riservato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione se non per vizi attinenti ai criteri legali di ermeneutica o ad una motivazione carente o contraddittoria.

Di certo la parificazione, sul piano processuale, dei "contratti o accordi collettivi di lavoro" alle "norme di diritto" ad opera dell'art. 2 d.lgs. n. 40/2006 comporta che la cassazione per violazione

del c.c.n.l. dà luogo all'enunciazione del principio di diritto ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. ed alla decisione della causa nel merito, ai sensi del secondo comma, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

A tale enunciazione la Corte di legittimità può pervenire anche esaminando altre clausole (diverse da quella specificamente oggetto di rilievo) del c.c.n.l. ovvero attraverso una interpretazione mediante collegamento con altri contratti collettivi, conclusi in tempi diversi.

Il suddetto materiale interpretativo è tuttavia conoscibile d'ufficio della Corte di legittimità solo in quanto ufficialmente pubblicato (così i c.c.n.l. del pubblico impiego). Per il resto è necessario che la norma pattizia (oggetto di diretta interpretazione ovvero elemento interpretativo esterno) non solo risulti ritualmente acquisita al fascicolo di parte nel giudizio di merito ma, laddove il ricorso per cassazione si fondi su di essa, che venga anche prodotta in uno con il ricorso stesso (art. 369, n. 4, cod. proc. civ.).

Fatte queste premesse va ritenuto, alla luce delle stesse, che il motivo, per come formulato, superi il vaglio di ammissibilità (non essendo, peraltro, censurata una erronea interpretazione da parte del giudice di merito della norma pattizia denunciata bensì lamentata l'assenza di ogni considerazione di tale norma) e rappresenti, altresì, un elemento di novità rispetto alle questioni esaminate nelle decisioni di questa Corte citate nella sentenza impugnata.

Va, poi, considerato che, se pure è vero che la Corte di legittimità, nell'esercizio del potere di interpretare i contratti collettivi nazionali, deve potere disporre di tutti gli elementi occorrenti per la ricostruzione della volontà contrattuale, per decidere una volta per tutte sull'interpretazione delle clausole, onde assicurare quell'uniformità e certezza che è lo scopo dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., come attualmente formulato, tuttavia vi è un diverso atteggiarsi del concetto di "conoscibilità" della fonte normativa (quanto ad esistenza e a contenuto) - che, in ragione delle sopra espresse considerazioni, non sembra possa essere considerato più un "fatto", almeno nel giudizio di cassazione, da parte del giudice esclusivamente con mezzi propri (iura novit curia) a seconda che si versi in una ipotesi di violazione del c.c.n.l. privatistico rispetto ad una in cui le questioni attengano ad un c.c.n.l. del pubblico impiego. Ed infatti, a differenza della legge e dei contratti collettivi del pubblico impiego (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale), il c.c.n.l. privatistico non è conoscibile se non con la collaborazione (onere di allegazione e di produzione) delle parti. Rilevante è, dunque, che la fonte normativa possa essere conosciuta dal giudice a prescindere dall'iniziativa di parte la quale, laddove necessaria (come nel caso del c.c.n.l. privato), resta assoggetta alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio.

Se è vero, poi, che ai sensi dell'art. 420, comma 5, cod. proc. civ. il giudice può richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa, tale potere non può che essere esercitato in base alle allegazioni e deduzioni delle parti, restando la relativa eventualità pur sempre nell'ambito di applicazione del principio dispositivo e permanendo l'onere delle parti che vogliano far valere l'applicazione di un determinato contratto collettivo di provarne l'esistenza e di produrlo in giudizio (si tratta, dunque, di una discrezionalità limitata alla rilevanza del contratto o accordo collettivo ai fini della decisione e solo il giudizio positivo di rilevanza da luogo ad un dovere di acquisizione).

Esaminati i rilievi della ricorrente alla luce degli indicati principi, deve, allora, ritenersi che, nello specifico, alla suddetta "conoscibilità" degli Accordi nazionali del 2/10/1989 e dell'11/4/1995 fosse di ostacolo la assolutamente tardiva allegazione e deduzione e la originaria mancanza di ogni contraddittorio in ordine alle questioni sollevate in relazione agli stessi.

Nessun rilievo può essere, dunque, mosso alla Corte territoriale che non ha preso in considerazione gli Accordi predetti ed ha deciso la causa sulla sola base delle deduzioni, in fatto ed in diritto, così come delineate e delimitate dalle posizioni assunte dalle parti nel corso del giudizio di primo grado.

Né questa Corte può esaminare il contenuto di tali Accordi in virtù del principio *tura novit curia* che, come detto, presuppone una conoscibilità della fonte normativa rispetto alla quale non risultino di ostacolo preclusioni allegative e deduttive già verificatesi.

5. Gli altri due motivi di ricorso sono infondati alla luce dell'orientamento di questa Corte già espresso nelle decisioni n. 3775 del 25 febbraio 2004 e n. 4257 del 2 marzo 2004 (citate nella sentenza impugnata) e nella più recente Cass. n. 13406 del 29/05/2013.

Il *thema decidendum*, prescindendo dai rilievi di cui sopra si è detto, è se l'Accordo regionale del 15 marzo 1988 abbia offerto un parametro per determinare il compenso spettante al conducente unico o invece abbia indicato una cifra determinata, incrementabile ma solo con una nuova deliberazione *ad hoc*. La Corte di appello, dopo aver ricostruito l'evoluzione del sistema contrattuale e retributivo del settore a seguito del varo della figura dell' "agente unico" (eventualmente con mansioni anche di bigliettaio) e ricordato che la L.R. n. 13 del 1983 e la Delib. Giunta campana 2 dicembre 1986, istituendo limiti di bilancio (da tenere in considerazione), non potevano incidere nella determinazione in concreto dell'ammontare dell'indennità concessa all'agente unico demandata alla contrattazione collettiva, ha poi riprodotto il tenore letterale del citato Accordo regionale del 15 marzo 1988 nel quale era stato pattuito che «l'equiparazione della indennità agente unico nei limiti massimi ammissibili in base alla legge Reg. 15/3/1984 n. 13 sarà realizzata a partire dal 1° gennaio 1990, pari a corrispettivi di 20 minuti di paga oraria dell'autista livello 7A con 3 scatti». Per la Corte territoriale le parti collettive non potevano non sapere (anche per l'incontro del 2 marzo 1986 presso il Ministero dei Trasporti e per l'Accordo nazionale del 24 aprile 1987 che disciplinava in sede di prima applicazione il passaggio alla qualifica di agente di movimento di quinto livello) del mutamento degli inquadramenti in atto con la soppressione della qualifica di bigliettaio: se pure si era utilizzata la terminologia contrattuale recepita dalla Giunta regionale nel 1986 era evidente che si fosse voluto far riferimento ai nuovi inquadramenti ormai maturati ed operativi al momento dell'Accordo. La Corte territoriale ha, così, sottolineato che le somme erogate dal 1990 non erano computate sul compenso di L. 2397 previsto dalla Delib. del 1986, ma sul compenso di L. 3280 "corrispondente esattamente ai venti minuti di retribuzione del lavoratore che, precedentemente inquadrato come autista del 7 livello con tre scatti di anzianità, alla data dell'1/1/1990 percepiva la maggiore retribuzione relativa all'anno in corso". Per la Corte, dunque, non vi era stata alcuna cristallizzazione del compenso con riferimento a quanto stabilito dalla Delibera del 1986, avendo voluto le parti aggiornare il compenso con decorrenza 1/1/1990 tenuto conto dei mutamenti intervenuti nella contrattazione collettiva e del parametro scelto già nel 1986 (venti minuti di retribuzione di un agente), con quella determinata qualifica e quella determinata anzianità di servizio. Ad avviso dei giudici partenopei, si era insomma consentito al compenso di lievitare, tenuto conto della fisiologica dinamica salariale, ma solo nei limiti stabiliti dal parametro già ricordato. La Corte territoriale ha anche ricordato le due già citate sentenze di questa Corte (Cass. n. 3775/2004 e Cass. n. 4257/2004) che hanno affermato principi rafforzativi dell'orientamento come sopra espresso in una controversia in cui conducenti che svolgevano mansioni anche di bigliettaio reclamavano il compenso di 20 minuti più un altro compenso di venti minuti per il "doppio incarico". In tali decisioni questa Corte di legittimità ha affermato che il riferimento a venti minuti di paga oraria è un tipico criterio di determinazione parametrica sensibile alle variazioni della retribuzione parametro, al pari di quello espresso in misura percentuale. Pertanto l'interpretazione della clausola dell'Accordo regionale accolta dalla Corte di appello è congruamente e logicamente motivata e risponde ai canoni ermeneutici codicistici posto che parte da una interpretazione di natura letterale (come è riconosciuto nello stesso motivo) cui aggiunge una

valutazione di natura sistematica che tiene conto dell'evoluzione contrattuale derivata da fasi di ristrutturazione produttiva che aveva portato alla creazione dell' "agente unico" e da ultimo è sorretta da elementi direttamente tratti dalla prima applicazione dell' Accordo del 1988 che portò ad una commisurazione del compenso riferito al parametro scelto ma aggiornato alla luce dell'evoluzione salariale e di inquadramento intervenuta dal 1988 al 1990. A ciò si deve aggiungere che la soluzione offerta appare coerente con i principi già fissati da questa Corte in controversie di natura analoga riguardanti l'istituzione dell'agente unico e la determinazione del suo compenso (nel caso in cui avesse operato anche da bigliettaio). La soluzione interpretativa adottata secondo la quale si è scelto un riferimento parametrico per stabilire il compenso e non si è invece stabilito un mero dato empirico da rinegoziare e rideterminare ha, quindi, alla base elementi di natura letterale, sistematica, legati alla prassi applicativa dell'Accordo in parola ed infine trova conforto in principi già affermati da questa Corte perfettamente applicabili alla fattispecie (molto simile nei suoi contorni) in esame.

Quanto alle ulteriori doglianze, va rilevato, sempre in conformità a quanto ritenuto da Cass, n. 13406 del 29/05/2013, che non appare sussistere alcuna violazione della disciplina regionale che fissava solo un limite massimo per il 1986, poi non più aggiornato attraverso Delibere di Giunta; ad avviso della Corte territoriale - per le ragioni già dette - l'Accordo del 1988 ha introdotto un riferimento parametrico per il compenso che trova riscontro - come hanno accertato gli stessi giudici di appello - nella prima applicazione dell'Accordo stesso determinandosi l'importo già riferito al valore dei "20 minuti", come stabilito nel 1986 sulla base di un inquadramento non più operante, secondo un principio di adeguamento automatico (al pari di quanto riscontrato da questa Corte nei precedenti già citati e che riguardano la medesima vicenda di un nuovo inquadramento professionale del personale addetto alla guida di automezzi - ed al soppresso servizio di biglietteria), globalmente considerato. Del resto la lettera della clausola contrattuale - ha correttamente osservato la Corte - milita senz'altro per l'indicazione di un parametro piuttosto che di una mera cifra fissa in quanto, se davvero le parti contrattuali avessero voluto indicare un compenso in cifra fissa e cristallizzarlo sino a successive determinazioni, l'avrebbero indicato direttamente in una certa somma senza passare attraverso formule di più complessa e inevitabilmente controversa lettura.

6. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.

7. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in base a quanto previsto dal d.m. n. 55 del 10 marzo 2014 (art. 28), devono essere poste a carico della parte soccombente.

8. Il ricorso è stato notificato il 24/6/2013, dunque in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (art. 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 del 2012), che ha integrato l'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: "Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso".

Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in euro 100,00 per esborsi, nonché in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfettario in misura del 15%. Dichiara dovuto dalla ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato.